

Ipotesi di Accordo Expo 2015 in materia di nuove flessibilità e mercato del lavoro

Le proposte dell' Ugl

UGL valuta positivamente la proposta del Ministro del lavoro di affidare alle parti sociali il compito di declinare nuove forme di flessibilità o, meglio, di incontro tra domanda e offerta di lavoro utili a cogliere appieno le enormi opportunità occupazionali di Expo 2015.

No a una legge sulla rappresentanza sindacale, sì al ripristino della delega sulla partecipazione

Il rinvio, in logica sussidiaria, alla autonomia e alla responsabilità delle parti sociali implica, tuttavia, di sgombrare subito il campo da possibili (e palesate) ingerenze del Legislatore e del Governo sul sistema di relazioni industriali attraverso una possibile legge sulla rappresentanza che finirebbe unicamente per accentuare le divisioni sindacali condizionando in negativo il ruolo e l'azione delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e anche dei datori di lavoro. La libertà e la responsabilità degli attori sociali possono semmai essere sostenuti ripristinando la delega, contenuta nella legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di partecipazione. Una legge sulla partecipazione aiuterebbe a potenziare quello spirito costruttivo e collaborativo che solo può consentire alle associazioni datoriali e ai sindacati dei lavoratori di contribuire una volta per tutte alla modernizzazione del nostro mercato del lavoro senza appellarsi di volta in volta a eventi straordinari o eccezionali come la crisi internazionale e ora Expo 2015 per mettere mano a tematiche da tempo sottoposte alla attenzione degli attori del sistema di relazioni industriali.

Efficacia generale degli accordi collettivi

Quanto all'obiettivo della efficacia generale dei contratti collettivi di lavoro, utile anche nell'ottica di affidare alle parti sociali le nuove forme di flessibilità del lavoro, la soluzione può essere facilmente raggiunta senza una legge sulla rappresentanza come dimostra, non solo la positiva esperienza di molti Paesi Europei ma anche l'azione concreta di CGIL, CISL, UIL e UGL che hanno già sottoscritto con le maggiori rappresentanze datoriali importanti accordi in materia di misurazione della rappresentatività e titolarità ed efficacia della contrattazione.

No alla acausalità dei contratti temporanei e no all'innalzamento della età dell'apprendistato

Logiche partecipative e cooperative sono del resto la vera premessa per affrontare con lungimiranza e spirito costruttivo il controverso tema della flessibilità del lavoro. Nell'ottica della modernizzazione del mercato del lavoro UGL ritiene che la stabilità del lavoro non possa più essere semplicisticamente affermata per decreto o per slogan sindacale, ma che ad essa si possa fattivamente concorrere quando i lavoratori condividono i rischi, ma anche i benefici del cambiamenti nei modi di produrre e organizzare il lavoro. E' la partecipazione lo strumento attraverso cui declinare i nuovi modelli organizzativi di impresa e le flessibilità che questi comportano. Del tutto illusoria sarebbe, per contro, la strada di una deregolamentazione fine a se stessa del mercato del lavoro con soluzioni di comodo che non consentono di affrontare il problema. Così sarebbe per l'innalzamento della età dell'apprendistato che si presterebbe peraltro a quelle censure che hanno condotto la Commissione Europea a qualificare come inammissibili aiuti di Stato i vantaggi contributivi connessi ai contratti di formazione e lavoro. L'esperienza internazionale, semmai, mostra come l'urgenza sia quella di un sostanziale abbassamento dell'età di accesso

all'apprendistato che va sempre più pensato nell'ottica della integrazione tra scuola e lavoro dei giovani e dei giovanissimi. Lo stesso va detto per l'ipotesi della acausalità dei contratti temporanei che entra in contraddizione con la causalità prevista, anche a livello europeo, nelle ipotesi di interruzione dei contratti a tempo indeterminato. Il tema dell'equilibrio tra flessibilità in entrata e flessibilità in uscita è già stato affrontato, non senza fatica, dalla legge 28 giugno 2012, n. 92. Il compromesso raggiunto, specie dopo le modifiche contenute nel decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 non va ora rimesso in discussione. La non positiva esperienza della legge 18 giugno 2012, n. 92 conferma anzi che la ricerca dell'equilibrio tra flessibilità e tutela vada lasciata alle parti sociali senza ingerenze e tentazioni dirigistiche da parte del Legislatore e del Governo.

Contrattazione collettiva di prossimità

Per gestire le flessibilità richieste da Expo 2015, UGL ritiene pertanto imprescindibile confermare e anzi valorizzare una logica di sussidiarietà e prossimità evitando impostazioni regolatorie di stampo centralista. Per questa ragione UGL propone di valutare con maggiore attenzione le possibilità di deroga alla contrattazione collettiva nazionale e a talune norme di legge contenute nell'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Non è un caso che il celebrato accordo Expo spa 2015 dello scorso luglio, siglato unitariamente da CGIL, CISL, UIL, abbia fatto ampio ricorso alle possibilità di deroga di cui al citato articolo 8 senza tuttavia dichiararlo e renderlo palese ai lavoratori. Ciò sia in materia di contratti a termine sia in materia di apprendistato e tirocini. La proposta di UGL è di riscrivere il testo dell'articolo 8, circoscrivendone il campo di applicazione e affidandolo al monitoraggio del ministero del lavoro. Si propone pertanto di ripristinare l'obbligo di deposito di detti accordi presso le direzioni territoriali del lavoro, come originariamente contenuto nel decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 prima dell'intervento del Parlamento, in modo da consentire che gli accordi siglati ex articolo 8 possano essere valutati e monitorati attraverso il meccanismo di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.

Un piano per il rilancio dell'apprendistato scolastico e l'alternanza

La vera priorità, soprattutto per l'occupazione giovanile e per le competenze professionali che sono richieste da eventi come Expo, è in ogni caso quella di rilanciare un tavolo di confronto nazionale con Regioni e parti sociali per avviare e rendere operativi l'apprendistato scolastico e l'apprendistato di alta formazione. L'occasione del tavolo di confronto sull'apprendistato professionalizzante, prevista dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, va opportunamente estesa all'apprendistato di tipo duale che ha sin qui consentito a paesi come Austria e Germania importanti risultati sul versante della lotta alla disoccupazione giovanile e al sostegno della qualità e produttività del lavoro. Nella stessa prospettiva, viste le deludenti esperienze sin qui realizzate, vanno rilanciati i temi della alternanza scuola e lavoro e della formazione professionale. E' fondamentale rendere realmente operativo su tutto il territorio nazionale il canale dell'istruzione e formazione professionale, come ripetutamente richiamato anche dall'Europa, per favorire una formazione meno "scolastica" e più attenta ai fabbisogni formativi del territorio. L'impegno per l'occupazione giovanile non può tradursi in un mero piano sussidiato di tirocini formativi. Va assolutamente evitato il grande rischio di gestire eventi straordinari come Expo 2015 mediante un utilizzo massiccio di tirocini come pure recenti accordi hanno previsto in palese violazione di norme inderogabili di legge. Centrale, in questa prospettiva, è un intervento di sospensione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 che impedisce di mettere al centro dei percorsi formativi per il lavoro i sistemi di classificazione e inquadramento del personale come invece giustamente previsto dal Testo Unico dell'apprendistato del 2011. L'impostazione dirigista e formalista del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rappresenta un brusco passo indietro rispetto a quanto concordato in materia di formazione tra Governo, Regioni e parti sociali con l'accordo del 17 febbraio 2010 da cui si deve ora ripartire.

Ripristinare il contratto di inserimento al lavoro quale alternativa al contratto a termine acausale
Per sostenere l'occupazione giovanile, ma anche il reinserimento al lavoro di quanti colpiti dalla crisi una altra soluzione agevole può essere ravvisata nel ripristino del contratto di inserimento al lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2013, n. 276 che rappresenta una sorta di contratto a termine acausale, come chiede il fronte datoriale, ancorato tuttavia a ragioni soggettive e cioè alle condizioni di disoccupazione o inoculazione dei soggetti interessati.

Rendere agibile il telelavoro e l'impiego delle tecnologie

Sul versante della modernizzazione del mercato del lavoro uno dei profili centrali è infine quello di superare le secche del dibattito sul lavoro temporaneo per affrontare il nodo, sin qui mai divenuto oggetto di interventi legislativi, dell'impiego delle nuove tecnologie rendendo finalmente agibile il telelavoro e, in generale, il lavoro mediante l'impiego di dispositivi mobili che impone di superare talune vecchie logiche insite nella nozione di subordinazione richiamando anche in questo caso a una maggiore autonomia e partecipazione del lavoratore.